



# UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)  
Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571  
Tel. 0765/875020  
e-mail: [unionealtasabina@legalmail.it](mailto:unionealtasabina@legalmail.it)

## AMBITO TERRITORIALE - DISTRETTO RIETI 3 Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina

Determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 454 del 11.12.2019

prot. n :531 del 16 dicembre 2019

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO

Il responsabile dell'Ufficio di Piano  
comunica che

**fino al 31 dicembre 2019**

**e successivamente dal 01/04/2020 al 29/05/2020**

è possibile presentare la richiesta per accedere  
alle prestazioni assistenziali e di aiuto personale previsti dal  
Programma attuativo degli interventi in favore delle persone con

## **DISABILITA' GRAVISSIMA**

per il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2020

Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 28 giugno 2019, n° 430 “. Linee Guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2016”.

### 1. Destinatari

Destinatari delle prestazioni assistenziali ( Art. 3 linee guida all. A Dgr N° 104/2017) sono: **le persone residenti nei Comuni dell'ambito territoriale distretto Rieti 3 in condizioni di disabilità gravissima beneficiarie dell'indennità di accompagnamento**, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n° 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n° 159/2013, per le quali sia verificata **almeno una** delle seguenti condizioni:

- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) >=4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Per la valutazione della disabilità gravissima, di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), e h), si rinvia alle scale di misurazioni illustrate nell'Allegato 1 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016.

Per l'individuazione delle altre persone in condizioni di dipendenza vitale, di cui alla precedente lettera i), dovranno invece essere utilizzati i criteri di cui all'Allegato 2 dello stesso decreto.

Nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere a) e d) siano determinate da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalla Regione, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.

## 2. Tipologia delle prestazioni assistenziali

E' possibile chiedere l'accesso ad uno dei seguenti contributi economici di sostegno alla domiciliarità per il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2020:

**A. Assegno di cura;**

**B. Contributo di cura.**

L'erogazione degli Assegni e dei Contributi di Cura è subordinata all'effettivo trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Lazio ed è effettuata sino all'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili ed entro i massimali definiti dalla stessa Regione Lazio.

Pertanto l'ammissione delle richieste di contributo non vincola l'ente capofila all'erogazione dello stesso.

Le richieste in possesso dei requisiti richiesti verranno soddisfatte, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine definito in base alla valutazione di merito effettuata con le modalità e i criteri di priorità indicati nel presente avviso.

### 2.1 L'Assegno di Cura

#### 2.1.1 Assegno di Cura – definizione

Gli assegni di cura, ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. A della L.R. 11/16, sono benefici a carattere economico finalizzati all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e dalla famiglia o titoli validi per l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati dal sistema integrato finalizzati a sostenere le famiglie che si prendono cura dei familiari con disabilità gravissima.

Il sostegno di natura economica è finalizzato a compensare, in modo totale o parziale, le spese da sostenere per l'acquisizione delle prestazioni assistenziali domiciliari contemplate nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice Civile.

L'Assegno di Cura è compatibile con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta quali:

- Interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria ;
- Interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare;
- Ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 15 giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso,
- Ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie ed altre azioni di sollievo, complementari al percorso di assistenza domiciliare definito nel PAI.

L'assegno di cura non viene riconosciuto o, se già attribuito, viene interrotto nei casi seguenti:

- ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie o socio sanitarie;
- trasferimento della residenza della persona beneficiaria in altra regione.

L'assegno di cura non è cumulabile con altri interventi di assistenza, **componente sociale**, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali, se non in termini di possibile implementazione delle ore di copertura assistenziali necessarie a seguito di rivisitazione del PAI a tutela della persona.

#### 2.1.2 Assegno di Cura - determinazione dell'importo e modalità di erogazione

L'Assegno di cura assegnato quale sostegno economico per la realizzazione dell'intervento di assistenza alla persona è di **durata annuale**, sarà erogato agli aventi diritto fino alla concorrenza delle risorse disponibili in ambito distrettuale, tenendo conto degli importi minimi e massimi e dei criteri di priorità nell'accesso.

L'importo minimo da erogare è di euro 800,00 mensili per ciascuna persona nelle condizioni di disabilità gravissima indicate dalle lettere da a) ad i) dell'art.3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016 (valutata in base alle scale ed ai criteri di cui agli Allegati allo stesso decreto).

L'importo minimo dell'assegno di cura da erogare viene fissato in euro 800,00 mensili per ciascun soggetto. Tale importo può essere graduato fino ad un totale mensile di euro 1.200,00, estensibile in casi particolari fino ad un massimo di € 1.500,00 in sede di definizione del PAI, sulla base dei diversi interventi programmati, del contesto relazionale ed ambientale, del supporto riconducibile alla rete familiare e/o informale esistente, delle condizioni

economiche oggetto di valutazione multidimensionale.

L'ente rimborserà con cadenza di norma bimestrale le spese sostenute dal beneficiario (o suo delegato o amministratore di sostegno) per l'assistenza al domicilio prestata da assistenti personali e/o familiari iscritti al Registro distrettuale degli assistenti alla persona in condizione di disabilità e non autosufficienza ai sensi della DGR 223/2016. Sono ammissibili le spese per contributi previdenziali e per compensi (solo se sono attestati i versamenti contributi relativi) corrisposti agli assistenti personali e familiari regolarmente contrattualizzati o le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso imprese o associazioni iscritte al Registro distrettuali dei soggetti gestori di Servizi alla persona ai sensi della citata DGR 223/2016.

## 2.2 Il Contributo di Cura

### 2.2.1 Contributo di Cura – definizione

Il Contributo di Cura è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del care giver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Si intende per care giver familiare la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente al fine di favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto socio-familiare e relazionale e la sua permanenza a domicilio nonostante la complessità e l'intensità dell'assistenza di cui la stessa persona necessita.

Il caregiver familiare deve rapportarsi, in modo continuo, con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali e deve confrontarsi costantemente, oltretutto con un referente per l'assistenza sanitaria, anche con il responsabile del PAI che diventa figura di riferimento per il caregiver.

Il contributo di cura è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno riconosciuto a carattere previdenziale e/o assicurativo.

Il Contributo di Cura non è cumulabile con l'Assegno di cura di cui sopra e con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e finanziati da risorse regionali.

Il Contributo di Cura è compatibile con la fruizione dei servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta richiamati al precedente paragrafo 2.1.1 relativo agli Assegni di Cura.

### 2.2.2 Contributo di Cura – determinazione dell'importo e modalità di erogazione

L'UVMD integrata, cui è rimessa la valutazione multidimensionale del bisogno in sede di definizione del PAI, riconosce formalmente la figura del caregiver familiare e stabilisce le attività richieste allo stesso che deve concorrere all'attuazione delle cure domiciliari ivi previste. Il caregiver sarà preferibilmente la persona che convive con l'assistito ma potrà essere individuato anche in una persona non convivente purché valutata dall'UVMD in grado di assicurare le attività di cura ed assistenza necessarie.

Il contributo di cura è riconosciuto nella misura di 700,00 euro mensili per l'arco temporale di un anno. Tale contributo, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie e compatibilmente con l'esigenza di dare una risposta alla platea più ampia possibile di beneficiari, può essere elevato mensilmente fino ad un massimo di € 1.000,00 nelle situazioni di maggiore complessità e fragilità legata al contesto sociale, economico, ambientale e familiare.

In caso di costi relativi all'impiego di personale qualificato per la sostituzione temporanea del caregiver familiare è possibile richiedere un contributo ulteriore fino a € 1.200,00 annui per utente, nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie, nelle seguenti circostanze:

- interventi di sollievo programmati in fase di definizione ed attuazione del PAI al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere, dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico (rischi burnout);
- interventi di sollievo di emergenza (malattia, ricovero, assenza forzata, ecc.) al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare nel modo migliore possibili difficoltà o urgenze.

L'ente corrisponderà il contributo di cura secondo una cadenza temporale di norma bimestrale, a seguito di richiesta di liquidazione del caregiver attestante la permanenza dei requisiti per l'accesso al contributo.

## 3. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso agli interventi sopra descritti, corredata degli allegati richiesti, deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto allegato al presente avviso ed indirizzata a:

**Unione dei Comuni Alta Sabina - Ufficio di Piano - Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI).**

La domanda può essere presentata a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Alta Sabina o presso il proprio Comune di residenza che si farà carico di inoltrarla all'Unione entro i 10 giorni successivi alla scadenza di presentazione sotto indicata.

La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il **31/12/2019**. In tutti i casi farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune presso il quale la domanda è stata presentata.

L'istanza deve essere formulata, dal diretto interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il modello predisposto allegato per la richiesta dell'assegno di cura/contributo di cura a favore di persone affette da disabilità gravissima ai sensi del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016. Il modello è reperibile presso i Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto Rieti3 ed è scaricabile insieme al presente avviso pubblico dal sito <http://www.unionecomunialtasabina.it/>.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza o all'Ufficio di Piano (tel. 0765/875020 e \_mail: [unionealtasabina@legalmail.it](mailto:unionealtasabina@legalmail.it)).

A. **I richiedenti già assegnatari dell'assegno o del contributo di cura per l'annualità 2019** ai sensi dell'avviso pubblico 17291/2018, degli interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima dovranno allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione dall'istruttoria di merito, la seguente documentazione ad eccezione dell'attestazione ISEE valida per il 2020:

1. autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti;
2. copia del documento di identità in corso di validità del potenziale beneficiario del contributo;
3. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (se diverso dal potenziale beneficiario);
4. autocertificazione di residenza del care;
5. giver esclusivamente per coloro che intendano richiedere il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2.

B. **I richiedenti l'attivazione degli interventi in oggetto per la prima volta oppure coloro che pur avendo fatto richiesta non hanno avuto accesso agli stessi interventi per l'annualità 2019**, dovranno allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione dall'istruttoria di merito, la seguente documentazione ad eccezione dell'attestazione ISEE valida per il 2020:

1. certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che attesti la condizione di disabilità gravissima **ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016** (v. anche par. 1 del presente avviso) secondo quanto indicato agli allegati 1 e 2 allo stesso decreto. Nella certificazione medica deve essere esplicitato il riferimento alla scala di misurazione utilizzata e il punteggio conseguito;
2. Copia della certificazione medica attestante l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure certificazione di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
3. autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti;
4. copia del documento di identità in corso di validità del potenziale beneficiario del contributo;
5. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (se diverso dal potenziale beneficiario);
6. autocertificazione di residenza del care giver, qualora si intenda richiedere il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2.

#### **ATTENZIONE!**

#### **Per tutti i richiedenti di cui alle precedenti lettere A e B**

L'attestazione I.S.E.E. relativa alla condizione economica dei nuclei familiari con componenti con disabilità secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e la legge 26 maggio 2016, n.89, annualità 2020 redditi 2019, (richiedibile dal 15.01.2020), **dovrà pervenire, ad integrazione e secondo le stesse modalità di presentazione della domanda, entro e non oltre il 28 febbraio 2020, a pena di decadenza del beneficio.** In tutti i casi farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune presso il quale l'attestazione sarà presentata.

**Coloro i quali intendono presentare l'Isce sociosanitario per i nuclei familiari con componenti con disabilità ("ISEE ristretto") devono comunque presentare anche l'attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare e, eventualmente, del**

**care giver familiare non facente parte dello stesso nucleo della persona per la quale si richiede l'intervento qualora si intenda richiedere il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2.**

#### **4. Istruttoria, criteri di valutazione e ammissione**

L'Ufficio di Piano provvede all'istruttoria amministrativa volta alla verifica della correttezza formale delle istanze pervenute ai fini dell'ammissibilità delle stesse alla fase di valutazione che è svolta dalla Unità valutativa multidimensionale distrettuale integrata (UVMD) secondo i criteri di priorità sotto indicati.

L'UVMD procede alla verifica in merito alla valutabilità/non valutabilità della sussistenza delle condizioni di disabilità

gravissima sulla base della certificazione sanitaria allegata alla domanda e ai sensi del citato decreto 26 settembre 2016.

Solo per le domande valutate positivamente in merito al possesso dei requisiti definiti dal decreto, non ritenendo possibile ed opportuno definire un ordine di priorità tra le diverse tipologie di disabilità gravissima, l'UVMD, in seguito alla valutazione multidimensionale, definisce l'ordine di priorità per l'accesso all'assegno/contributo di cura tenendo conto dei seguenti criteri ai sensi della DGR 430/2019:

- la valutazione dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità, fino ad un punteggio massimo di 65/100, assegnato applicando la seguente formula:  $Pa = A \times 0,0026$ , dove A è uguale a 25.000 meno il valore ISEE. Nel caso in cui il valore dell'ISEE sia maggiore di € 25.000,00 il termine A è comunque uguale a zero;
- la continuità per le persone beneficiarie degli interventi per la disabilità gravissima nella precedente annualità (p. 10/100);
- l'assenza di altre risorse economiche, sociali e familiari, intese come:
  - a. valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare o del caregiver, nel caso questo non faccia parte del nucleo familiare della persona per la quale si richiede l'intervento: fino ad un massimo di punti 10 assegnati secondo la seguente formula:  $Pb = B \times 0,00075$ , dove B è uguale a 13.338,26 meno il valore ISEE ordinario del nucleo familiare o del care giver non facente parte dello stesso nucleo della persona per la quale si richiede l'intervento. La cifra di riferimento di € 13.338,26 è pari al doppio del minimo vitale annuo stabilito dall'Inps per il 2019;
  - b. presenza di una rete sociale e familiare e/o accesso a benefici di qualsiasi natura e provenienza a sostegno della domiciliarità: fino ad un massimo di p. 15 da assegnare come segue: p. 15 = assenza o presenza gravemente insufficiente; p. 7 = presenza insufficiente o a rischio di tenuta; p. 0 = presenza di risorse socio familiari come per esempio: home care premium, presenza di risorse familiari adeguate e/o caregiver professionali, ecc.);

La valutazione delle richieste, in base ai criteri di priorità sopra indicati, è effettuata dalla Unità Valutativa Multidimensionale della ASL integrata da una o più assistenti sociali del Servizio sociale distrettuale.

Gli esiti della valutazione delle richieste sono approvati con specifico atto determinativo del responsabile dell'Ufficio di Piano che provvede alla assegnazione dei contributi/assegni di cura in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La stessa UVMD integrata redige il Piano Assistenziale Individualizzato relativo ai destinatari dell'intervento di sostegno tramite lo strumento della SVAMD (DCA Regione Lazio 247/2014 e 306/2014).

#### 5. Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai richiedenti

Le graduatorie degli ammessi, dei non ammessi e degli assegnatari del contributo saranno pubblicate sul sito dell'Unione dei Comuni Alta Sabina: [www.unionecomunialtasabina.it](http://www.unionecomunialtasabina.it).

Al fine di garantire l'anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, le graduatorie indicheranno il solo codice composto dal numero di protocollo assegnato alla richiesta.

L'Ufficio di Piano e il Servizio sociale distrettuale, attraverso le assistenti sociali presenti in ogni Comune, sono a disposizione per fornire ogni informazione e chiarimento.

La presentazione della domanda e l'ammissione in base alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso non costituisce di per sé titolo sufficiente all'assegnazione dei contributi/assegni di cura. Il diritto ad accedere al programma di interventi matura solo in seguito alla definitiva assegnazione, con specifica determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano, del contributo/assegno di cura in seguito all'assunzione degli specifici impegni di spesa, sulla base delle risorse effettivamente disponibili e nei limiti del massimale definito dalla Regione Lazio.

#### 6. Monitoraggio e valutazione

Le prestazioni e gli interventi erogati attraverso gli Assegni di cura/Contributi di cura saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Servizio Sociale distrettuale con cadenza trimestrale al fine di monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti con il PAI.

Il Servizio Sociale distrettuale verifica l'avvenuta esecuzione degli adempimenti legati all'atto di impegno sottoscritto (PAI), in particolare gli interventi domiciliari attivati e la valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo di tutela bio-psico-fisica della persona assistita e di supporto alla famiglia.

Nel caso in cui l'utente scelga la modalità dell'Assegno di cura, lo stesso è tenuto a presentare, al momento dell'attivazione del contributo, il contratto di assunzione del personale e con cadenza trimestrale, una rendicontazione delle spese sostenute opportunamente documentate. Il Servizio sociale inoltre certifica la rendicontazione delle spese sostenute riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro instaurato per l'acquisizione

delle prestazioni di assistenza, componente sociale.

**7. Rinvio alla normativa nazionale e regionale**

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente avviso pubblico si fa riferimento alle vigenti normative nazionale e regionale ed in particolare al Decreto interministeriale 26 settembre 2016 e alla DGR del Lazio n. 430 del 28 giugno 2019.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

D.ssa Elena Braconi

